

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di marzo  
26/3/2026

alle ore 18 (diciotto)

in Correggio, Corso Mazzini n. 14,

davanti a me Luigi Zanichelli, notaio in Reggio nell'Emilia,  
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,  
è comparso il signor:

- SPAGGIARI AIMONE, nato a Correggio il giorno 2 luglio  
1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'associa-  
zione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al pre-  
sente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio di  
amministrazione dell'Associazione:

**"GLI AMICI DEL CUORE" Onlus**, con sede in Correggio, Corso  
Mazzini n.14, codice fiscale 91019400356, riconosciuta con  
Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Ro-  
magna n.557 del 3 Agosto 1989, già iscritta nel Registro del-  
le Persone Giuridiche al n.352, iscritta nel Registro Regio-  
nale delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Roma-  
gna al n.11 d'ordine pag.1.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so-  
no certo, mi chiede di assistere, redigendo in forma pubbli-  
ca il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea di  
detta associazione (parte straordinaria), qui riunita per di-  
scutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

Omissis

Parte Straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche al  
fine di acquisire la qualifica di Ente Filantropico di cui  
all'articolo 37 del Codice del Terzo settore (D.Lgs.  
117/2017);

2. Richiesta di iscrizione dell'associazione al Registro Uni-  
co Nazionale del Terzo Settore.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto  
segue: ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto, assume la  
presidenza dell'assemblea il signor Spaggiari Aimone, nella  
sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione,  
il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata  
in questo luogo, per oggi alle ore 17 (diciassette), in se-  
conda convocazione, essendo andata deserta la prima convoca-  
zione del giorno 25 marzo 2026 alle ore 8 (otto);
- che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A",  
l'elenco delle presenze dell'organo amministrativo, degli as-  
sociati e dei membri del Collegio dei Revisori;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente e-

**REGISTRATO A  
REGGIO EMILIA  
IL 27/03/2026  
AL N° 4521  
SERIE 1T  
€ 200,00**

dotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che, pertanto, la predetta assemblea è validamente e regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale ed atta a deliberare sui medesimi argomenti. Ciò constatato, il presidente inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria, e preliminarmente ricorda all'assemblea, che con verbale a mio ministero in data 29 ottobre 2020, repertorio n. 122.353/38.939, registrato a Reggio Emilia il 5 novembre 2020 al n. 14894, l'associazione ha deliberato l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme alla normativa in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, che sarebbe dovuto entrare in vigore con l'iscrizione della stessa associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); ad oggi non si è provveduto a richiedere l'iscrizione ma si ritiene invece opportuno procedere all'adeguamento dello statuto, quale ente filantropico; il presidente, pertanto, propone:

\* di lasciare decadere il testo di statuto di cui al mio precedente verbale di assemblea del 29 ottobre 2020, repertorio n. 122.353/38.939, sopra precisato, che, pertanto, non entrerà mai in vigore;

\* di adottare un nuovo testo di statuto sociale, anche al fine di acquisire la qualifica di Ente Filantropico di cui all'articolo 37 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), il cui testo è stato preventivamente sottoposto agli associati per l'esame della clausole in esso contenute.

Il presidente illustra quindi le modifiche statutarie, dando atto in particolare che verrà modificata la denominazione in "Gli Amici del Cuore - Ente Filantropico", resterà invariata la sede e verranno riformulate le norme di organizzazione e di funzionamento dell'associazione.

Al fine dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il presidente, a nome del consiglio di amministrazione, dichiara che l'associazione ha un patrimonio, alla data del 31 dicembre 2025, di euro 167.286,00 (centosessantasettemiladuecentottantasei virgola zero zero) costituito dalle liquidità e dai beni diversi dal denaro, i cui valore, composizione e caratteristiche di liquidità e disponibilità risultano dal bilancio di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2025, completa della relazione del revisore Carmela Giulia Guidetti nata a Correggio (RE) il 12 ottobre 1940, iscritta al registro dei revisori legali al n.29816, che ne attesta la corretta compilazione.

Copia del predetto bilancio, completo della relazione del revisore, approvato durante la parte ordinaria dall'assemblea dell'associazione in data odierna, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Al termine dell'esposizione il presidente dà quindi la parola agli associati per eventuali interventi.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente a questo punto invita l'assemblea alla deliberazione sugli argomenti della parte straordinaria all'ordine del giorno.

L'assemblea, con voto palese, all'unanimità, come il presidente constata e mi fa constatare,

DELIBERA

- di adottare un nuovo testo di statuto dell'associazione, come sopra proposto dal presidente, lasciando decadere il testo di statuto di cui al mio precedente verbale di assemblea del 29 ottobre 2020, repertorio n. 122.353/38.939, sopra precisato;

- di chiedere l'iscrizione della associazione al registro unico nazionale del Terzo settore;

- di conferire al notaio verbalizzante ogni più ampio potere al fine di chiedere l'iscrizione della associazione al registro unico nazionale del Terzo settore;

- di conferire al presidente dell'associazione e, in caso di suo impedimento, a ciascuno degli altri componenti del consiglio di amministrazione, con firma fra loro disgiunta, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione dell'assemblea degli associati; a tal fine il presidente dell'associazione viene investito di ogni e più ampio potere all'uopo occorrente, senza limitazione alcuna, incluso quello di apportare al presente verbale e allo statuto le modifiche formali che si rendessero necessarie al fine dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Copia dello statuto sociale nel suo nuovo testo aggiornato in seguito alle deliberazioni che precedono mi viene consegnata dal presidente ed io notaio la allego al presente atto sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola, il presidente dichiara conclusa la parte straordinaria dell'assemblea alle ore 18,30 (diciotto virgola trenta).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 il presente atto è esente da imposta di bollo.

Il comparente mi dispensa dal dare lettura di quanto allegato al presente verbale.

Ed io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura, avanti all'assemblea, al comparente che con l'assemblea lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di legge alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

Consta di fogli due per facciate sette e fin qui della presente.

Firmato Aimone Spaggiari

Firmato Luigi Zanichelli notaio

ALLEGATO "C" AL REP. 130.739/44.526

STATUTO

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA**

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 37 e seguenti D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è corrente l'associazione riconosciuta denominata **"Gli Amici del Cuore - Ente Filantropico"** (d'ora innanzi, l'"Associazione"). È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente Filantropico" o dell'acronimo "EF", nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. La locuzione "Ente Filantropico" o l'acronimo "EF" potranno essere utilizzati dall'Associazione solo una volta che la stessa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "**Normativa Applicabile**").

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Correggio (RE). Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce variazione statutaria.

Articolo 3) Scopo e oggetto

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui al combinato disposto dell'art.37 e dell'art.5 lettera u) del D.Lgs.117/2017.

3.2. In particolare, l'Associazione effettua la predetta attività di erogazione con le seguenti modalità:

- I. fornire attività di sostegno di studi e ricerche in campo prevalentemente cardiologico, anche mediante convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia;
- II. promuovere corretti stili di vita ed in particolare iniziative volte al recupero sociale e lavorativo dei cardiopatici, anche mediante interventi straordinari attraverso il sostenimento dell'onere finanziario dell'organizzazione di corsi di attività motoria rivolti a soggetti svantaggiati in relazione alla loro condizione fisica di post-infartuati o perché affetti da scompenso cardiocircolatorio / cardiovascolare;

III. contribuire allo sviluppo e al rafforzamento anche

tecnologico delle istituzioni cardiologiche e di ogni altra organizzazione che abbia attinenza con la cura del malato;

IV. svolgere attività di informazione tramite conferenze, convegni e pubblicazioni, quali attività accessorie alla attività istituzionale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi medico sociali presenti sul territorio e in particolare a quelli connessi alle malattie cardiovascolari.

3.3 L'Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali all'attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, pertanto, potrà:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati;
- stabilire collegamenti e convenzioni con altre associazioni o enti;
- esercitare l'attività di raccolta dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione anche tramite la cessione di beni di modico valore e nelle altre forme stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'individuazione di ulteriori ed eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, che potrà svolgere l'Associazione, sarà di competenza dell'organo amministrativo.

L'organizzazione e la gestione delle attività dell'Associazione saranno disciplinate con la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento interno a base democratica.

Articolo 4 Principi sulla gestione del patrimonio, sulla raccolta fondi e risorse e sulla destinazione e modalità di erogazione dei beni e servizi

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio dell'Associazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dall'Associazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 del

Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al

principio di rendicontazione chiara e trasparente;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle iniziative di cui al precedente articolo 3; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento. L'Associazione procederà alla valutazione di progetti che abbiano ad oggetto una o più delle attività indicate nel precedente articolo 4 e a scegliere quello o quei progetti che potranno essere svolti sia nell'esercizio in corso che in quelli successivi e da sostenersi con una o più erogazioni in dipendenza di quanto previsto da ciascun progetto sostenuto, adottando procedure comparative volte a privilegiare la meritevolezza, nonché la fattibilità e la sostenibilità economica.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "**Associato**" o, al plurale, gli "**Associati**") le persone fisiche che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Diritti e obblighi degli Associati

8.1. Gli Associati hanno diritto a:

- a) esprimere il proprio voto su tutti gli oggetti sottoposti all'assemblea;
- b) essere eletti a membri del consiglio di amministrazione;
- c) partecipare alla vita dell'Associazione;
- d) frequentare i locali dell'Associazione.

8.2. Gli associati, inoltre, hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, tra i quali il versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9) Ammissione degli Associati

9.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "**Domanda**") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si

propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a

osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

9.2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote associative annuali.

9.3. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

9.4. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata.

9.5. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

9.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato.

9.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della successiva convocazione.

9.8. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

#### Articolo 10) Recesso dell'Associato

10.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

10.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

10.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

#### Articolo 11) Esclusione dell'Associato

11.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'Associato per mancato versamento della quota associativa annuale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

11.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

11.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione

in base alla quale la decisione è stata adottata, deve

essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

11.4. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione della qualità di Associato con effetto dalla data della comunicazione all'Associato escluso.

### **TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE**

#### **Articolo 12) Patrimonio**

12.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

12.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 13) Entrate**

13.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento delle quote associative annuali;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- c) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, associazioni, privati ed Enti in genere;
- d) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) contributi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- g) la cessione di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

#### **14) Divieto di distribuzione**

14.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO IV - SISTEMA DI GOVERNANCE**

#### **Articolo 15) Organi dell'Associazione**

15.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli

**"Organi") :**

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la **"Assemblea"**);
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il **"Presidente"**) e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il **"Vice Presidente"**);
- d) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- e) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) l'Organo di revisione legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

15.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

#### Sezione I - Assemblea degli Associati

##### Articolo 16) Principi generali

16.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

16.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'assemblea.

16.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

16.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

##### Articolo 17) Competenze dell'Assemblea

17.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

17.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di revisione legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva l'adozione di appositi regolamenti che

disciplinano lo svolgimento delle attività ed il funzionamento dell'Associazione, sempre nei limiti e nel rispetto del D.lgs. 117/2017.

- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### Articolo 18) Convocazione dell'Assemblea

18.1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione o a seguito di richiesta del Comitato Esecutivo, se nominato, o di almeno un decimo degli associati, nella sede sociale o altrove purché non fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

18.2. La convocazione verrà effettuata mediante avviso inviato agli Associati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite raccomandata o mezzi equivalenti, anche telematici, quali a titolo esemplificativo la posta elettronica o la posta elettronica certificata, al domicilio telematico comunicato dall'Associato all'organo di amministrazione da annotarsi nel libro degli Associati.

18.3. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

18.4. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

#### Articolo 19) Presidenza dell'Assemblea

19.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

19.2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. Il verbale verrà sottoscritto unicamente dal soggetto verbalizzante per le riunioni che si terranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

#### Articolo 20) Deliberazioni dell'Assemblea

20.1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

20.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

20.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti nel Libro degli Associati.

20.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

20.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio di Amministrazione, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

20.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

20.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

20.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

20.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

20.10. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

A tal fine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il soggetto verbalizzante.

L'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

Sezione II - Consiglio di Amministrazione

Articolo 21) Competenze del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

21.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

21.4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 22) Composizione del Consiglio di Amministrazione

22.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di due a un massimo di undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice-Presidente.

22.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

Articolo 23) Gratuità dell'incarico

23.1. Tutte le funzioni degli amministratori sono gratuite.

Articolo 24) Durata della carica

24.1. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita dall'Assemblea degli Associati.

24.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, qualora resti in carica la maggioranza dei componenti, l'assemblea deve procedere alla sostituzione dei consiglieri cessati, che dureranno in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale

sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati. In caso

di cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'assemblea deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

24.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 25) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo se nominato.

25.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica o posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

25.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

25.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

Articolo 26) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

26.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

26.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

26.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

26.4. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

26.5. Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideo-conferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

A tal fine dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audiovideo collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il soggetto verbalizzante.

L'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che il consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

#### Articolo 27) Comitato Esecutivo

27.1. Il consiglio di amministrazione può costituire un comitato esecutivo formato da propri membri e soggetto per la durata e la revoca, alla disciplina prevista per gli amministratori.

27.2 Il comitato esecutivo avrà la facoltà di compiere gli atti o le categorie di atti che gli saranno stati delegati dal consiglio di amministrazione, che stabilirà con precisione il contenuto delle attribuzioni, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

27.3 Il comitato resta in carica per la durata stabilita all'atto della sua costituzione e comunque non oltre la data del consiglio di amministrazione.

#### Sezione III - Presidente e Vice-Presidente

##### Articolo 28) Presidente e Vice-Presidente

28.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

28.2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

28.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

28.4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale  
Articolo 29) Composizione dell'Organo di Controllo e  
dell'Organo di Revisione

29.1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o facoltativamente.

29.2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

29.3. Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

29.4. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

29.5. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

29.6. Qualora sia deciso che l'organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, eserciti anche la revisione legale dei conti, lo stesso dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE**

Articolo 30) Esercizi associativi

30.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1°

gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31) Bilancio d'esercizio

31.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

31.2. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 32) Bilancio sociale

32.1. Per ogni esercizio, nei casi in cui sia richiesto per legge, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 33) Libri dell'Associazione

33.1. Oltre alla tenuta delle scritture e dei registri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari, nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo se nominato;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, dell'Organo di revisione e di eventuali altri organi sociali.

33.2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, inviando richiesta al presidente del consiglio di amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, nel termine di dieci giorni, con facoltà di farne copie ed estratti.

**TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

Articolo 34) Devoluzione del patrimonio

34.1. - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati con deliberazione dell'assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o posta elettronica certificata o secondo le disposizioni previste

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**TITOLO VII - FORO COMPETENTE**

Articolo 35) Foro competente

35.1. Tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Reggio Emilia.

35.2. Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Firmato Aimone Spaggiari

Firmato Luigi Zanichelli notaio